

AVISO “DOPO DI NOI”

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE
DEL SOSTEGNO FAMILIARE FONDI ANNUALITA' 2022

Legge 112/2016 e D.G.R. n. 2912 del 05/08/2024

FONDI ANNUALITÀ 2023
ANNO 2025



AMBITO DISTRETTUALE CREMONESE



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

**AVVISO “DOPO DI NOI”
FONDI ANNUALITA' 2023 - ESERCIZIO 2025
(Legge 112/2016 e DGR n. 2912 del 05/08/2024)
AMBITO TERRITORIALE CREMONESE**

Premessa

Il presente Avviso ha la finalità di dare attuazione a livello di Ambito Distrettuale al “Piano regionale Dopo di Noi L. 112/2016 e Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 prive del sostegno familiare – risorse annualità 2023”, approvato da Regione Lombardia con DGR n. 2912 del 05/08/2024 che disciplina misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Le misure disciplinate dal Fondo Dopo di Noi sono integrate nel progetto individuale di cui all’art 14 della L. 328/2000, finalizzato alla promozione della piena inclusione della persona disabile nel proprio contesto sociale e ad una progressiva presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Art. 1 - Finalità

Il presente Avviso è rivolto a persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Queste misure sono realizzate attraverso la costruzione e l’integrazione dei progetti individuali della persona con grave disabilità, con percorsi programmati di accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero percorsi programmati di deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative quanto più possibile proprie dell’ambiente familiare, nonché per sostenere interventi di domiciliarità per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare presso soluzioni alloggiative nelle forme abitative previste dal DM del novembre 2016.

L’obiettivo è garantire la massima autonomia e promozione dell’inclusione sociale della persona con grave disabilità, con misure volte ad evitare l’istituzionalizzazione e realizzate con il coinvolgimento della persona con disabilità grave, nel rispetto della volontà della persona, dei familiari o di chi ne tutela gli interessi.

Art. 2– Risorse disponibili

Con DGR n. 2912 del 05/08/2024 “Piano regionale Dopo di Noi L. N. 112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare – Risorse annualità 2023”, all’Ambito Territoriale Sociale Cremonese sono state assegnate risorse pari ad **€ 213.271,00** da utilizzare per l’esercizio 2025 a fronte dell’approvazione di un nuovo Avviso pubblico così suddivise:

- **€ 60.890,00**, quale riparto risorse destinate a garantire la continuità alle residenzialità già attive sulla base dei dati estratti dal flusso DDN al 31.03.2024 (5 progetti);
- **€ 112.974,00**, quale riparto risorse per la continuità anche ai percorsi di accompagnamento già attivi sulla base dei dati relativi ai percorsi di accompagnamento all’autonomia attivi e rendicontati nel flusso DDN al 31.03.2024 (35 progetti);

- € 39.407,00, quale riparto risorse destinate per l'attivazione di nuove progettualità sulla base della popolazione residente 18-64 anni.

L'Ambito Territoriale Sociale Cremonese non ha ancora impegnato la quota di riparto del Fondo DDN annualità 2022 (DGR n. 275 del 15/05/2023) pari ad € 149.105,00 così suddivisa:

- € 15.380,00, quale riparto risorse destinate a garantire la continuità alle residenzialità già attive sulla base dei dati estratti dal flusso DDN al 31.12.2022;
- € 133.725,00, quale riparto risorse destinate per l'attivazione di nuove progettualità sulla base della popolazione residente 18-64 anni.

Pertanto, il budget DDN a disposizione per l'Ambito Territoriale Cremonese da utilizzare per l'esercizio 2025 è pari alla somma di € 362.376,00, come di seguito declinato:

Tipologia progetto	Area intervento	Risorse 2023	Risorse residue 2022	Totale risorse
Progetti residenzialità in continuità		€ 60.890,00	€ 15.380,00	€ 76.270,00
Progetti accompagnamento autonomia in continuità		€ 112.974,00	€ 0,00	€ 112.974,00
Nuove progettualità	40% sostegno percorsi autonomia	€ 15.762,80	€ 53.490,00	€ 69.252,80
	50% sostegno residenzialità (compresi interventi infrastrutturali)	€ 19.703,50	€ 66.862,50	€ 86.566,00
	10% pronto intervento/sollievo	€ 3.940,70	€ 13.372,50	€ 17.313,20
Totale risorse		€ 213.271,00	€ 149.105,00	€ 362.376,00

Fermo restando l'allocazione delle risorse deliberata dall'Assemblea del 20 dicembre 2024 dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese, se con il presente Avviso non dovessero esaurirsi le risorse disponibili, si procederà con la modalità a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 3 – Destinatari degli interventi

Possono accedere al beneficio persone con necessità di sostegno intensivo che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei n. 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese¹;
- persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
- certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 (accertata nelle modalità indicate all'art. 4 della medesima legge);
- di norma tra 18 e 64 anni, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno;

¹ | 48 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Cremonese: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de Cortesi con Cignone, Corte de Frati, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de Picenardi, Vescovato, Volongo.

- prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale o in considerazione della prospettiva del venir meno del sostegno familiare;
- che abbiano attivi interventi compatibili e/o integrabili con le misure previste dall'Avviso come indicato dalla DGR n. 2912 del 05/08/2024;
- con necessità di sostegno intensivo, per le quali sono accertate tramite la valutazione multidimensionale le esigenze della persona di abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi in quanto, in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, oppure persone già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Art. 4 – Priorità di accesso e modalità di prosecuzione

Fatti salvi i requisiti descritti all'Art. 3, i requisiti e le priorità di accesso ai singoli interventi sono stabiliti da Regione Lombardia nella DGR n. 2912 del 05/08/2024.

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM all'art. 4, l'accesso alle misure di sostegno è prioritariamente garantito alle persone con persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

- limitazioni dell'autonomia personale e necessità di sostegno;
- sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione necessarie e garantire una buona relazione interpersonale;
- condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, etc.);
- condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario).

Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d'accesso (art. 4, c. 3):

1. persone con necessità di sostegno intensivo mancanti di entrambi i genitori, con priorità alle persone con disabilità prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con necessità di sostegno intensivo i cui genitori, per ragioni connesse all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con necessità di sostegno intensivo, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.).

Per i progetti individuali in corso, è comunque necessario acquisire la volontà dell'interessato di proseguire la progettualità intrapresa, accompagnata da una relazione di monitoraggio da parte dell'Ambito territoriale che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016.

Nell'ipotesi di chiusura anticipata del percorso dopo di noi intrapreso, il case manager predispone una relazione accompagnatoria dalla quale si evincano le motivazioni e le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del progetto. Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai famigliari o da reti associative di famigliari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e di questo avviso sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

Art. 5 - Descrizione degli interventi

Di seguito vengono descritte le caratteristiche essenziali dei diversi interventi e le incompatibilità.

Si precisa che tali interventi sono comunque attivabili solo a seguito della definizione di un progetto personalizzato, steso di comune accordo con il richiedente.

Si rinvia altresì, per quanto di seguito non precisato, alla normativa di riferimento di cui alla DGR n. 2912/2024 ed alle Linee operative locali dell'Ambito di Cremona.

Le risorse assegnate all'Ambito sono finalizzate a finanziare interventi riconducibile a due aree:

A. INTERVENTI DI TIPO INFRASTRUTTURALE:

- ✘ sostegni per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico;
- ✘ sostegno del canone di locazione/spese condominiali.

B. INTERVENTI DI TIPO GESTIONALE:

- ✘ percorsi di accompagnamento per favorire l'autonomia, per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione;
- ✘ supporto alla residenzialità;
- ✘ ricovero pronto intervento/sollievo.

A. INTERVENTI DI TIPO INFRASTRUTTURALE

SOSTEGNI ADEGUAMENTI FRUIBILITÀ AMBIENTE DOMESTICO	<p>Le risorse annualità 2023 sono destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a contribuire ai costi della locazione, spese condominiali, utenze (acqua, luce, gas); ▪ a sostenere spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all'avvio di percorsi di vita in co-abitazione, spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza. <p>Le risorse sono attivabili per tutte le soluzioni di co-abitazione (Gruppo appartamento sia con Ente gestore che in autogestione).</p> <p>L'entità del contributo destinato ai costi della locazione e alle spese condominiali è calcolata sulle spese sostenute dai conviventi.</p> <p>Contributo mensile fino a € 500,00 per unità abitativa a sostegno del canone di locazione/utenze, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi.</p> <p>Compatibilità con altri interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sostegno "Spese condominiali" del presente Programma;</i> • <i>Sostegno "Ristrutturazione" del presente Programma;</i> • <i>Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità grave;</i> • <i>Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo appartamento con ente gestore.</i> <p>Contributo annuale fino ad un massimo di € 2.000,00 per unità abitativa a sostegno delle spese condominiali, comunque non superiore all'80% del totale spese.</p> <p>Compatibilità con altri interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sostegno "Canone locazione" del presente provvedimento;</i> • <i>Sostegno "Ristrutturazione";</i> • <i>Sostegno "Residenzialità autogestita" da persone con disabilità grave;</i> • <i>Sostegno "soluzioni in Cohousing/Housing" e Gruppo appartamento con ente gestore.</i> <p>Viene riconosciuto un contributo per spese per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico [...] fino a massimo € 50.000,00 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo dell'intervento.</p> <p>Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse</p>
---	---

	<p>nazionali/regionali.</p> <p>Gli immobili/unità abitative non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo.</p> <p>Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa lo mette a disposizione per condividerlo con altre persone (residenzialità autogestita). Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte esigenze del/i co-residente/i. L'accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell'Ambito e con proroga di ulteriori 5 anni del vincolo di destinazione.</p> <p>Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l'importo complessivo di € 70.000 ad unità immobiliare. In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.</p>
--	---

B. INTERVENTI DI TIPO GESTIONALE

ACCOMPAGNAMENTO AUTONOMIA	<p>In quest'area progettuale rientra un insieme di azioni a forte rilevanza educativa, tesi a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessaria per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali per avviare un percorso di vita adulta indipendente basato sulla co-abitazione. Gli interventi in quest'area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello sperimentare situazioni concrete (es. palestra autonomia) e periodi di "distacco" dalla famiglia (es. week end di autonomia, vacanze, ecc.). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di unità d'offerta residenziali.</p> <p>Il percorso di accompagnamento all'autonomia si sviluppa <i>in più fasi</i> e prevede l'incremento delle risorse proporzionate alla intensità degli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prima fase o fase di avvio della durata massima di due anni: prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia che può essere incrementato con il voucher durante noi per l'accompagnamento familiare. Il Budget complessivo della prima fase è pari a € 3.500,00, incrementato del voucher durante noi di € 600,00. Questa fase non è ripetibile; ▪ seconda fase o fase intermedia eventualmente prorogabile per una seconda edizione: prevede l'erogazione di un voucher per l'autonomia sino a € 3.500,00 che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a € 600,00 per l'accompagnamento familiare. Per l'accesso a questa fase è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione; ▪ terza fase o fase conclusiva eventualmente prorogabile per una seconda edizione: prevede l'erogazione di un voucher annuale sino a € 4.800,00 che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a € 800,00 per l'accompagnamento familiare. In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento. <p>Il percorso di accompagnamento all'autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedono il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all'interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.</p> <p>Le esperienze avvengono prioritariamente nei giorni di routine e non solo nei weekend.</p> <p>I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di SFA, CSE e CDD.</p>
--------------------------------------	--

SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ	<p>Gli interventi in quest'area sono indirizzati a sostenere le persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM 23 NOVEMBRE 2016 all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing).</p> <p>I percorsi residenziali previsti ai sensi della L. 112/2016 e dalle DGR attuative sono finalizzati a sostenere percorsi di emancipazione salvaguardando i legami famigliari e amicali. Per le persone con disabilità adulte che vivono con i loro genitori è prevista la possibilità che i percorsi di coabitazione vengano realizzati anche in appartamenti attigui, autonomi e separati da quelli dei genitori.</p> <p>Il budget del progetto complessivo di residenzialità è costruito tenendo conto di tutte le risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e dalle risorse (almeno il 30%) messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia.</p> <p>Le risorse di altre misure regionali, nazionali e/o comunitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo FNA, FSE-plus, PNRR, ...) concorrono alla costruzione del budget a sostegno del progetto individuale per interventi diversi da quelli finanziati con il presente provvedimento.</p> <p>Di seguito si riportano le tipologie di soluzioni residenziali esplicitate nella DGR 2912/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gruppi appartamento: residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili. Rientrano in tale tipologia: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza; ○ Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni. ▪ Comunità alloggio sociali in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all'interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale. ▪ Cohousing/housing: nella sua accezione originaria fa riferimento a insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (coholders). Tra i servizi di uso comune vi possono essere ampie cucine, locali lavanderia, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca, car sharing e altro. È possibile che il gestore assicuri alla persona disabile oltre all'alloggio anche servizi di natura alberghiera e/o di natura assistenziale e/o di natura educativo/animativa (anche attraverso l'impiego di residenti, cui viene assicurata una specifica remunerazione da parte del gestore stesso) diversi da quelli sopra definiti come servizi di "reciproca mutualità" - vicinato solidale. Di norma tali soluzioni abitative prevede la presenza da 2 a 5 posti letto. <p>GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING:</p> <ul style="list-style-type: none"> – capacità ricettiva non superiore a 5 p.l. (incluso eventualmente 1 p.l. di pronto intervento/sollievo); – in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p.l. (inclusi eventualmente 2 p.l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un'articolazione in moduli non superiori a 5 p.l.; – requisiti strutturali: <ol style="list-style-type: none"> I. sono quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
---	---

	<p>II. sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi;</p> <p>III. sono garantiti i requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna;</p> <p>IV. è promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone disabili, in particolare di tipo domotico, assistivo, di ambient assisted living e di connettività sociale;</p> <p>V. gli spazi sono organizzati in maniera tale da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (ad es. la persona disabile può utilizzare oggetti e mobili propri), garantendo spazi adeguati per la quotidianità e il tempo libero;</p> <p>VI. gli spazi sono organizzati a tutela della riservatezza: le camere da letto sono preferibilmente singole.</p> <p>Le residenzialità nella formula dei Gruppi appartamento gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-Housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) della LR. n. 3/2008.</p> <p>Nel caso invece di COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA) e di COMUNITÀ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS) con capacità ricettiva fino a n. 5 p.l. è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.</p> <p>Nell'area del SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ i sostegni attivabili sono di tre tipi:</p> <p>A. Voucher residenzialità: "gruppo appartamento" o Comunità alloggio temporanea con Ente gestore;</p> <p>B. Contributo: gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono;</p> <p>C. Buono: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing. In tale contesto non è presente l'ente gestore.</p> <p>L'entità del contributo e del buono è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti e servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).</p> <p>È definito un tetto massimo di spesa univoco per tutte e tre le tipologie di coabitazione a carico del Fondo DDN che, al netto di altre misure compatibili, è pari a 14.400,00 €/annui (corrispondente a 1.200,00 €/mese).</p> <p>L'Ambito determina l'entità del contributo sulla base dei sostegni alla coabitazione definiti dall'UVM nel progetto individuale. La competenza amministrativa e economica in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d'offerta residenziale rimane a carico del Comune di residenza della persona con disabilità all'atto dell'inserimento in alloggi di Dopo di Noi.</p>
--	--

INTERVENTI DI PERMANENZA TEMPORANEA IN SOLUZIONE ABITATIVA EXTRA-FAMILIARE	RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO <p>In caso di situazioni di emergenza (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con disabilità grave per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il seguente sostegno.</p> <p>Contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00 per ricovero di pronto intervento, per massimo n. 60 giorni, per sostenere il costo della retta assistenziale, commisurato al reddito familiare, non superiore all'80% del costo del ricovero come da Carta dei servizi dell'Ente gestore. I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d'offerta residenziali per persone con disabilità</p>
---	---

	<p>(ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Socio-Sanitaria, Residenza Sociosanitaria). In caso di erogazione del Voucher per l'accompagnamento all'autonomia, la persona disabile grave accolta in pronto intervento può proseguire le attività previste. Tale contributo non è riconosciuto nel caso di ricovero gratuito presso unità d'offerta sociosanitarie accreditate, così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica). Non sono ritenute ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none">- le istanze di sollievo temporaneo programmate;- i soggiorni di vacanza;- tutte le proposte temporanee a fini puramente educativi e ricreativi.
--	--

Viene garantita la continuità di finanziamento ai progetti di vita in coabitazione già attivi e ai percorsi all'autonomia.

È utile sottolineare, tuttavia, che i percorsi di accompagnamento all'autonomia sono finalizzati a promuovere l'autodeterminazione e la consapevolezza necessarie per sostenere la scelta di avviare un percorso graduale di distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali, per intraprendere un percorso di vita adulta indipendente: il percorso di accompagnamento all'autonomia si ritiene compiuto allorché si concretizzerà in una delle diverse forme di "vivere in autonomia" presso le forme di residenzialità previste dal DM all'art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing). La realizzazione di progetti di co-abitazione in una delle diverse forme di "vivere in autonomia" deve pertanto rappresentare un obiettivo al raggiungimento del quale sono chiamati a contribuire tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di un progetto di accompagnamento all'autonomia, dalle realtà associative locali ovvero dagli enti locali e dai familiari, anche attraverso la richiesta di sostegni per adeguamenti per la fruibilità dell'ambiente domestico di cui al presente programma.

Pertanto, è necessario che, tra gli obiettivi specifici di un progetto di accompagnamento all'autonomia finanziabile con il Fondo Dopo di Noi, venga posta particolare attenzione a:

- reperibilità di una sede abitativa per l'avvio della coabitazione in una delle forme di co-residenzialità previste dalla normativa regionale;
- individuazione di possibili/potenziali co-residenti;
- costruzione del budget complessivo di co-abitazione.

I progetti di accompagnamento all'autonomia potranno avere una durata non superiore a 12 mesi a partire dalla data di approvazione del progetto individualizzato a seguito della valutazione multidimensionale, come indicato al punto d) del presente articolo, e potranno essere prorogati per un massimo di 72 mesi: verranno valutati gli esiti dei percorsi di avviamento all'autonomia per una programmazione degli interventi che necessitano di proseguire e individuando i tempi presumibili entro cui si prevede il distacco della persona dal nucleo familiare originario e/o dal servizio residenziale di appartenenza secondo le seguenti fasi:

- **prima fase o fase di avvio (durata massima di 24 mesi).** Già in questa fase è necessario iniziare un percorso di accompagnamento alla persona con disabilità ed alla sua famiglia per individuare una sede abitativa per l'avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento ed iniziare a valutare la fattibilità di un progetto di co-residenzialità da concretizzare nel breve periodo. Questa fase non è ripetibile;
- **seconda fase o fase intermedia (durata massima di 24 mesi).** Per l'accesso a questa fase è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione. In questa fase è necessario che il progetto di co-residenzialità in autonomia possa diventare concreta opportunità. Qualora non vi fossero le condizioni per un progetto di co-residenzialità, il progetto di accompagnamento all'autonomia si interrompe alla scadenza e non potrà essere prorogato;

- **terza fase o fase conclusiva (durata massima di 24 mesi).** In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata per la conseguente formalizzazione dell'avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento entro i 12 mesi di attivazione del progetto di accompagnamento all'autonomia. In assenza di una sede abitativa in una delle forme di co-residenzialità previste dal presente Avviso, dei possibili/potenziali co-residenti e del budget complessivo di co-abitazione il progetto di accompagnamento all'autonomia non potrà essere prorogato nella terza fase o fase conclusiva.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione e valutazione delle istanze

a) Presentazione della domanda di contributo

Per l'accesso ai benefici previsti dal presente Avviso è necessario presentare apposita istanza utilizzando il modello allegato al presente Avviso (**MODULO 1 – ISTANZA GENERALE**).

L'istanza può essere presentata al proprio Comune di residenza (Settore servizi sociali) da parte di persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi esercita la rappresentanza legale della persona disabile.

La domanda deve obbligatoriamente essere corredata, pena l'esclusione, dei seguenti documenti che certificano le caratteristiche del beneficiario di cui sopra:

- copia del documento di identità e codice fiscale del beneficiario e del richiedente se persona diversa;
- copia della certificazione e del verbale di riconoscimento della condizione di disabilità grave (legge 104/1992 art. 3 comma 3) rilasciato dall'INPS;
- attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità;
- scheda ADL e IADL (**ALLEGATO E**);
- scheda di valutazione sociale (**ALLEGATO F**).

Oltre alla documentazione di cui sopra, è necessario allegare il modello di domanda di accesso per le specifiche tipologie di interventi e relativa documentazione indicata:

- **MODULO DOMANDA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI (ALLEGATO A);**
- **MODULO DOMANDA INTERVENTI GESTIONALI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA (ALLEGATO B);**
- **MODULO DOMANDA INTERVENTI GESTIONALI SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITÀ (ALLEGATO C);**
- **MODULO DOMANDA INTERVENTI GESTIONALI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO (ALLEGATO D).**

Per la sola richiesta di interventi infrastrutturali tipologia adeguamento per fruibilità dell'ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi, messa a norma degli impianti, tele sorveglianza e teleassistenza) è necessario presentare istanza utilizzando il **MODULO 2 – ISTANZA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI TIPOLOGIA ADEGUAMENTO PER FRUIBILITÀ DELL'AMBIENTE DOMESTICO**.

Al fine di favorire la massima diffusione del presente Avviso ed accompagnare le persone disabili verso le progettualità di vita indipendente, i Comuni di residenza, le Associazioni di famiglie di persone disabili, le Associazioni di persone con disabilità ed Enti del Terzo Settore (preferibilmente in co-progettazione) possono sostenere la presentazione delle istanze (e se del caso le trasmettono) comunque redatte e sottoscritte in forma singola.

Le domande già accolte ma non finanziate dai precedenti bandi, fondi annualità 2019- 2020- 2021-2022, costituitisi in liste d'attesa, avranno priorità di rivalutazione del progetto individuale, previa richiesta della persona con grave disabilità e/o dalle loro famiglie o di chi ne garantisce la protezione giuridica presso il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato al presente Avviso (**MODULO 1 - Istanza**), fatta salva la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e delle finalità della L. 112/2016 e dei requisiti definiti dalle Linee operative locali dell'Ambito di Cremona.

Per i Progetti individuali in corso verrà acquisita dagli operatori dell'Ambito territoriale la volontà dell'interessato a proseguire la progettualità intrapresa previa relazione di monitoraggio da parte dell'Ambito territoriale stesso attestante la conformità di tali progetti alle finalità della L. 112/2016.

Non è pertanto necessaria la presentazione di domande di prosecuzione per i progetti già in atto.

b) Modalità di presentazione e raccolta della domanda di contributo

Le istanze per l'accesso ai benefici previsti dal presente Avviso a sportello possono essere presentate con le seguenti modalità:

- presentazione a mano al Settore Servizi Sociali del Comune di residenza, secondo le diverse modalità e i giorni di apertura al pubblico;
- inviate via PEC all'indirizzo del proprio Comune di residenza. Per le domande inviate via PEC farà fede l'ora di inoltro della comunicazione PEC (ossia entro le ore 13 del 31.12.2023) anche se verrà protocollata in data successiva.

Per i soli cittadini residenti nel **Comune di Cremona** le domande dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cremona- Piazza del Comune, 8 – Cremona- ingresso da P.zza Stradivari su appuntamento.
- inviate via PEC all'indirizzo: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
È possibile richiedere informazioni attraverso: Sportello POIS in C/so V. Emanuele, 42 (piano 1°) 26100 Cremona CR -Tel. 0372 407316 E-mail: pois@comune.cremona.it
Apertura dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 13:00;
Orario di risposta telefonica: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

c) Tempistica per la presentazione e raccolta della domanda di contributo

Le istanze per l'accesso ai benefici previsti dal presente Avviso possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, entro e non oltre il 30 novembre 2025.

La presentazione delle istanze seguirà la modalità a sportello con finestre programmate a cadenza bimestrale.

Al momento della presentazione dell'istanza, il Comune di residenza effettuerà la verifica della congruità dei requisiti formali e provvederà a trasmettere l'istanza all'Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese.

L'Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese:

- provvederà a valutare in prima istanza le richieste pervenute, individuando le richieste ammissibili e non ammissibili e quelle che necessitano di un supplemento di indagine;
- disporrà le convocazioni delle Equipe Multidisciplinari per lo svolgimento della valutazione multidimensionale, come indicato al punto d) del presente articolo.

La verifica dei requisiti di accesso alle misure è effettuata a cura dell'Ambito territoriale mediante un'apposita "scheda sociale" identificativa dei dati personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall'idea progettuale relativa all'accesso ai fondi delle diverse misure.

In relazione a quanto definito in sede di valutazione multidimensionale, l'Assistente Sociale del Comune di residenza del beneficiario dovrà presentare all'Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese il progetto individuale con gli interventi in esso definiti entro 15 giorni dalla comunicazione di esito.

d) Valutazione multidimensionale

Il compito e la funzione della valutazione multidimensionale non vogliono essere di valutazione dei requisiti di accesso alla misura, ma come momento di co-valutazione delle aspettative e delle possibilità di emancipazione della persona dal suo nucleo familiare di origine. È propedeutica allo sviluppo del progetto individuale.

La valutazione multidimensionale, con un approccio diagnostico globale e attraverso l'utilizzo di scale e strumenti validati e condivisi, è propedeutica allo sviluppo del progetto individuale e consente una sintesi del profilo funzionale della persona disabile e la valutazione degli ambiti di vita.

La valutazione multidimensionale è effettuata in maniera integrata tra Équipe pluriprofessionali di Azienda Sociale Cremonese e di ASST di Cremona, avendo cura di:

- A. analizzare, attraverso l'utilizzo di scale validate, a partire da ADL e IADL, le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in relazione ai principali aspetti della qualità della vita con particolare riferimento alle seguenti aree:
 - cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
 - mobilità;
 - comunicazione ed altre attività cognitive;
 - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana;
- B. rilevare la condizione familiare, abitativa e ambientale. In particolare, sono oggetto di analisi: le dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare, il contesto socio relazionale della persona con disabilità, le motivazioni e le attese sia personali sia del contesto familiare.
- C. far emergere le aspettative ed i bisogni di emancipazione dal contesto familiare e/o dai servizi residenziali dell'interessato e dei congiunti, con particolare riferimento ai tempi del distacco, ad eventuali idee progettuali già prefigurate o in corso di prefigurazione, alle risorse ed ai supporti personali e organizzativi attivabili a tal fine, in un'ottica di co-progettazione.

Per Azienda Sociale Cremonese, l'Équipe pluriprofessionale incaricata di procedere con la fase di valutazione multidimensionale integrata è rappresentata dagli operatori sociali dell'Area Disabilità.

La valutazione multidimensionale, in linea con i principi OMS, dovrà partire dal presupposto che il benessere personale è una condizione bio-psicosociale. Deve tener conto altresì dei presupposti del modello di classificazione ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento), valutando la condizione della disabilità non solo in base alle caratteristiche dell'individuo, ma anche in relazione ai limiti, alle risorse del suo ambiente di vita e, coerentemente con le finalità della Legge, alla sfera dei desideri e delle aspettative personali in relazione al miglioramento della qualità di vita.

L'Équipe pluriprofessionale incaricata di procedere con la valutazione multidimensionale viene attivata dall'Area Disabilità di Azienda Sociale Cremonese ogni qualvolta vi sia la necessità di valutare nuove domande di accesso ai Fondi Dopo di Noi e/o di ri-valutare i progetti accompagnamento all'autonomia avviati durante le precedenti annualità del Fondo Dopo di Noi.

La fase di valutazione multidimensionale integrata prevede il coinvolgimento attivo della persona con disabilità, dei suoi familiari e caregivers di riferimento ed eventualmente del rappresentante legale (amministratore di sostegno) ove presente, in particolare per le situazioni ad alta complessità di sostegno individuati in fase di prima valutazione d'accesso.

L'Équipe Multidisciplinare verrà convocata in relazione alla calendarizzazione delle finestre di presentazione delle istanze programmate con cadenza bimestrale di norma entro 10 gg. del mese successivo di conclusione di ciascuna finestra. Verrà valutata la convocazione di una Equipe Multidisciplinare nel mese di dicembre 2025 in relazione all'eventuale presentazione di istanze nel mese di novembre 2025. L'Équipe Multidisciplinare potrà essere convocata in forma straordinaria in relazione a situazioni di particolare urgenza che verranno valutate da parte dell'Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese.

e) Progetto individuale

L'accesso agli interventi è subordinato alla definizione di un progetto individuale che - come previsto dalle Linee Operative Locali redatte in modo uniforme e condiviso per tutti i territori dell'ATS Val Padana - presuppone la Valutazione Multidimensionale delle persone disabili da parte dell'equipe pluriprofessionale delle ASST in raccordo con gli operatori sociali degli Ambiti territoriali/Comuni e integrata dalle figure professionali dei servizi di riferimento, in particolare per le situazioni ad alta complessità di sostegno individuati in fase di prima valutazione d'accesso.

Il progetto individuale rappresenta lo strumento cardine per avviare il percorso di emancipazione della persona con disabilità adulta dalla famiglia di origine e/o dalla condizione di vita presso servizi residenziali, in un'ottica di de-istituzionalizzazione.

In questi termini il Progetto Individuale, parte integrante di quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 328/2000, si orienta al Progetto di Vita – così come definito dalla l.r. n. 25/2022 e dal D.lgs. n. 62/2024 - finalizzato a determinare un cambiamento della prospettiva esistenziale della persona, attraverso la sua emancipazione. Esso, pertanto, identificherà gli obiettivi generali finalizzati a realizzare in un tempo definibile il distacco e l'emancipazione, nonché gli obiettivi specifici per il miglioramento della qualità della vita dell'interessato, i sostegni attivabili, le risorse economiche necessarie per garantire la sua sostenibilità, definendo uno specifico Budget di Progetto Individuale e di gruppo (nel caso di progetti di vita che si realizzano all'interno di percorsi di co-abitazione).

Ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, il Comune predispone di intesa con ASST e con la persona interessata/famiglia il progetto individuale. Alla stesura del PI concorrono tutti i soggetti della rete dei servizi coinvolti o attivabili su specifica progettazione individuale. La rete territoriale, in un'ottica di condivisione del PI diviene insieme al Comune corresponsabile della sua attuazione.

Nei progetti di residenzialità, il Progetto Individuale di cui dall'art. 14 della Legge 328/2000, assume la valenza di Progetto di Vita – così come definito dalla l.r. n. 25/2022 e dal D.lgs. n. 62/2024 – definendo l'insieme delle condizioni e possibilità per la persona di vivere in autonomia e sulla base di un proprio personale disegno esistenziale, secondo le soluzioni abitative previste dal DM 23/11/2016 e dalla DGR 6674/2017.

Nella costruzione del Progetto individuale occorrerà:

- evidenziare in particolare i desideri e le aspettative di vita dei beneficiari in relazione alla possibilità di emanciparsi dai genitori o dai contesti di vita familiari ovvero dai contesti di vita dei servizi residenziali, per avviare progetti di co-abitazione coerenti con le finalità e gli strumenti previsti dalla Legge 112 e in una logica di accomodamento ragionevole;
- elaborare un piano di sostegni definito in base agli esiti della valutazione multidimensionale della persona con necessità di sostegno intensivo realizzata in raccordo tra le équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e gli operatori degli Ambiti territoriali/Comuni, con possibilità di coinvolgimento degli operatori direttamente impegnati nelle attività di sostegno personale già in essere;
- avere cura che tale percorso sia condiviso con la persona con disabilità e con la sua famiglia (se presente) o con chi assicura la protezione giuridica della persona, oltre che, se presenti e coinvolti attivamente dai familiari o dalle istituzioni, con gli Enti gestori ed erogatori che sostengono la persona nell'ambito dei servizi territoriali;
- dare compiutamente conto del percorso di vita in atto e della sua trasformazione.

Nel Progetto sono evidenziate le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.

Il Budget di Progetto individuale comprende e ri-compone al suo interno tutte le risorse disponibili e attivabili sia di emanazione pubblica (previdenziale, sociale, sanitaria,...) che di carattere privato (personali, familiari e sociali) e potrà essere costruito anche attraverso un processo di co-progettazione avviato dall'ente pubblico o ad esso

proposto da terzi (singole persone, gruppi di persone e/o enti o associazioni del privato sociale) anche al fine di fornire un quadro informativo e di esperienze utili a promuovere l'avvio del Fondo Unico Disabilità, attraverso una specifica raccolta dei dati territoriali a cura di ATS.

Il Budget del progetto complessivo di residenzialità è costruito dalle risorse messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia (per un valore almeno pari il 30% delle spese sociali complessive), dalle risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e da tutte le risorse messe a disposizione in un'ottica di complementarità - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e/o del Fondo Sanitario - e comunque nel limite del costo complessivo.

Gli interventi previsti dalla presente programmazione sono da intendersi quindi come integrativi rispetto a quelli già in atto di natura sociale e sociosanitaria di cui la persona già usufruisce o usufruirà, come previsto dal Progetto personalizzato.

Per la costruzione del progetto individualizzato, è necessario che il Servizio Sociale Territoriale, in collaborazione con l'Équipe Disabilità di Azienda Sociale Cremonese, individui e nomini il Case Manager referente per l'attuazione del progetto di vita della persona per il governo e il coordinamento del progetto complessivo, nonché per la ricomposizione delle risorse in un'ottica di fondo unico, e può essere un professionista dell'area sociale o sociosanitaria, appartenente preferibilmente all'ente locale o in subordine alla ASST. (a titolo esemplificativo e non esaustivo si richiama la figura dell'assistente sociale, dello psicologo, dell'educatore, ...). In una prospettiva di governance, il case manager diventa una figura chiave per garantire la qualità degli interventi: è "colui che tira le fila", tesse una rete con professionisti e strutture, opera a stretto contatto con tutta l'équipe di riferimento e con tutti gli attori, ivi compresa la famiglia, che a diverso titolo collaborano al progetto, garantendo una funzione di regia e di terzietà in un processo organizzato e strutturato.

Il Support Manager della residenza dell'abitare in autonomia è il garante dell'attuazione "quotidiana" del progetto e dell'utilizzo coerente del relativo budget di progetto. È il primo referente per le persone che vivono a casa. È indicato dalle stesse persone con disabilità ed è inserito nel singolo Progetto Individuale, previa verifica della sua idoneità da parte dell'Équipe pluriprofessionale incaricata della Valutazione Multidimensionale. Il Support Manager è responsabile della pianificazione e coordinamento delle attività del nucleo abitativo, avviando i diversi interventi in una logica di efficientamento della spesa e appropriatezza dei sostegni. Promuove altresì la "partecipazione attiva" e l'integrazione di tutti gli interlocutori già coinvolti e/o coinvolgibili sul territorio in favore della persona nell'ottica di evitare la sovrapposizione e/o duplicazione di interventi. Si raccorda costantemente con il Case Manager referente della singola persona per garantire la coerenza della progettualità con le risorse complessivamente attivabili a livello comunitario, ma sempre tenuto conto dei bisogni del singolo co-residente e delle relative risorse individuate nel suo budget di progetto.

Il progetto individuale è sottoscritto dalla persona disabile o dall' Amministratore di Sostegno o altre figure di tutela giuridica, dagli operatori socio-sanitari dell'équipe di valutazione multidimensionale, dall'Assistente Sociale dell'Ambito e/o del Comune di residenza e dalla figura individuata dall'équipe in qualità di case manager del progetto.

f) Monitoraggio

È prevista una valutazione in itinere dell'impatto dei percorsi di "cambiamento" attivati sulla condizione di vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager. Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all'autonomia sia stato in grado di promuovere le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione di benessere della persona e risultano sostenibili in una logica di medio – lungo periodo.

La valutazione in itinere si concretizza in una relazione di monitoraggio a cura del servizio sociale territoriale, che deve essere effettuata prima della scadenza del progetto e condivisa con l'Équipe Disabilità di Azienda Sociale

Cremonese (di norma entro il mese precedente alla scadenza), al fine di una valutazione sulle possibili modalità di prosecuzione dello stesso.

In qualunque momento, qualora dovessero essere rilevate criticità che presentino la necessità di una rivalutazione, il Case Manager avrà il compito di segnalare al centro multiservizi le criticità riscontrate.

Nel caso di progetti di vita che realizzino l'emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l'avvio di coabitazioni, l'assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell'esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del Case Manager, e previa rimodulazione del Progetto Individuale.

Art. 7 – Tempi di attuazione

Pubblicazione bando entro il 31.12.2024, con previsione ricezione domande a sportello con finestre programmate. Termine interventi a partire dai 12 mesi dall'avvio dell'attuazione degli interventi.

Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, eventuali dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) ed eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16 ("GDPR").

La finalità del trattamento dei dati è: Avviso pubblico per l'attuazione di progetti a valere su "L. N. 112/2016 PIANO REGIONALE DOPO DI NOI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE, COME DEFINITA DALL'ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104/1992, PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - RISORSE ANNUALITÀ 2023" approvato da Regione Lombardia con DGR n. 2912 del 05/08/2024, in attuazione della normativa nazionale sul "Dopo di Noi" L. n. 112/2016 e D.M. 23.11.2016 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei dati personali non è facoltativo bensì obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di presentare la domanda. L'interessato può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

I dati potranno essere comunicati per le finalità segnalate ai seguenti soggetti:

- L'Amministrazione comunale competente
- Azienda Sociale Cremonese
- ASST di Cremona
- ATS Val Padana
- Klan.IT S.r.l., in qualità di Amministratore di sistema
- Regione Lombardia
- Componenti commissione distrettuale
- Eventuali altri Enti coinvolti nella valutazione multidimensionale, progettazione e realizzazione dei sostegni

La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno comunicati a soggetti o enti non precedentemente indicati, senza suo esplicito consenso.

Ciascuna Amministrazione comunale ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sarà Titolare del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.

Per il Comune di Cremona il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona (nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante), con sede in Cremona - piazza del Comune, 8 – telefono 0372.4071



– PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it, dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: responsabile.protezionedati@comune.cremona.it.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 comma 1 del GDPR è l'Azienda Sociale Cremonese nella persona del Direttore Generale, dott. Graziano Pirotta, tel. 0372 803447 PEC: aziendasocialecr@pec.it

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è SISTEMA SUSIO s.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI), e-mail: dpo@aziendasocialecr.it

Art. 9 – Verifiche e controlli

Il Comune di residenza si riserva di verificare la veridicità delle situazioni dichiarate.

Nel caso sia accertata l'erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a dichiarazioni non veritiere, Azienda Sociale Cremonese, su indicazione del comune di residenza, provvederà immediatamente alla revoca del beneficio e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.